SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 novembre 1995, n. **503**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1995, N. 406

All'articolo 2:

al comma 1, le lettere a) *e* b) *sono sostituite dalle seguenti:*

« *a)* all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218";

a-bis) all'articolo 6, al comma 2, le parole: "dei geometri e dei periti agrari" sono sostituite dalle seguenti: "dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici";

a-ter) all'articolo 12, al comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* l'ammontare del fondo, che non può essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3";

a-quater) all'articolo 12, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*s*-bis) la riduzione a cinque anni del termine di dieci anni di cui alla lettera *m)* e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera *s)* relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti";

a-quinquies) all'articolo 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6*-bis. Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei soggetti contraenti. Per le modalità

di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1";

a-sexies) all'articolo 13, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'investimento della società di gestione in ciascun fondo da essa gestito non può superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso";

a-septies) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*bis*. Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le società di gestione il limite di cui al comma 8";

a-octies) all'articolo 14, al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera *a)*";

a-nonies) all'articolo 14, al comma 2, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento";

a-decies) all'articolo 14, al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il patrimonio del fondo non può essere investito in attività direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima società ovvero da altre società facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse società";

b) all'articolo 14, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6.

6-*ter*. A pena di nullità dei contratti di vendita, le attività patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima società ovvero ad altre società facenti parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6";

b-bis) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"ART. 14-*bis*. — *(Fondi istituiti con apporto di beni immobili)*. — *1.* In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e

14, le quote del fondo possono essere sottoscritte con apporto di beni immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'articolo 12, comma 1, comma 2, lettere *a), d), e), l), m), o), p), q), r)* e *s*-bis), e comma 6, nonché l'articolo 13, comma 8, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di beni immobili di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura e le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

3. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste all'articolo 8.

4. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-*ter*.

5. Con modalità analoghe a quelle previste all'articolo 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

6. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 5 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

7. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a)*.

8. Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla istituzione del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la società di gestione deve:

a) dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento;

b) dichiarare caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote;

c) deliberare la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo.

9. Gli apporti al fondo istituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto.

10. Per gli apporti di cui al comma 1 è dovuta, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta di registro fissa di lire 100 milioni che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo dei suddetti apporti che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

11. I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a lire 100 miliardi certificati dal collegio dei periti di cui all'articolo 8, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione né a soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

12. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

13. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

14. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

15. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 14 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi

distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del debito complessivo" »;

al comma 1, lettera c), *capoverso 8, terzo periodo, le parole:* « non si tiene conto » *sono sostituite dalle seguenti:* « non s'intendono rilevanti »; *e le parole:* « delle operazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « le operazioni »;

al comma 1, lettera c), *capoverso 10, le parole da:* « Gli atti comportanti » *fino a:* « legge 29 gennaio 1992, n. 35, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La disposizione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 1, lettera *a*-bis), del presente articolo, si interpreta nel senso che le libere professioni ivi indicate devono essere state effettivamente esercitate in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa ed esclusiva »;

al comma 2, lettera a), *le parole:* « da società interamente controllate da quest'ultimo, anche indirettamente » *sono sostituite dalle seguenti:* « da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti ».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: « modalità di contribuzione degli oneri » *sono sostituite dalle seguenti:* « modalità di contribuzione agli oneri ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3189):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) il 30 settembre 1995.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 settembre 1995, con pareri delle commissioni I, V, IX, XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 ottobre 1995.

Esaminato dalla VI commissione il 4, 12, 17 e 25 ottobre 1995; il 7 e 8 novembre 1995.

Esaminato in aula il 20 novembre 1995 e approvato il 22 novembre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2305):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 24 novembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 novembre 1995.

Esaminato dalla 6ª commissione il 28 novembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 1995.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 23 dicembre 1995.

95G0549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Savelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Savelli (Crotone), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Savelli (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Saladino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Savelli (Crotone) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Catanzaro, incaricato con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1995 di esercitare le funzioni di prefetto nella provincia di Crotone, ritenendo assersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1795/120-Gab. del 10 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Savelli (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Saladino.

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A7118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Monzambano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Monzambano (Mantova) ed il sindaco nella persona del sig. Umberto Ballisti;

Considerato che, in data 30 settembre 1995, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monzambano (Mantova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monzambano (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Umberto Ballisti.

Il citato amministratore, in data 30 settembre 1995, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monzambano (Mantova).

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A7119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Positano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Positano (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Positano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tedesco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Positano (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4.6368/Gab. del 6 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Positano (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tedesco.

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A7420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Provolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 novembre 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 settembre 1995, da dodici membri del corpo consiliare, compreso il sindaco.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4062/13.4/Gab. del 26 settembre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Provolo.

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A7121

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1995.

Recepimento della direttiva 93/12/CEE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il capo III della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1988, n. 240;

Visto l'art. 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 97;

Vista la direttiva 93/12/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1994, n. 146;

Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) gasolio: qualsiasi prodotto petrolifero del codice NC 27 10 00 69 oppure qualsiasi prodotto petrolifero che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibili o carburanti ai sensi della vigente legislazione e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 °C;

b) gasolio per autotrazione: il gasolio utilizzato come combustibile per il funzionamento di motori ad accensione spontanea;

c) cherosene per aeromobili: petrolio lampante o cherosene utilizzato come combustibile per il funzionamento dei motori degli aeromobili (codice NC 27 10 00 51);

d) operatore: chiunque immette gasolio sul mercato italiano.

Art. 2.

1. Il presente decreto non si applica ai gasoli:

contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli, degli aeromobili o degli autoveicoli che attraversano la frontiera provenienti da un Paese terzo;

destinati alla trasformazione prima della combustione finale.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata l'immissione sul mercato di gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,2% in peso.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 il contenuto massimo di zolfo nel cherosene per aeromobili è fissato a 0,3% in peso.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1996 è vietata l'immissione sul mercato di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo superiore a 0,05% in peso.

Art. 4.

1. L'immissione sul mercato di gasolio con contenuto di zolfo inferiore a quello previsto all'art. 3 non è soggetto a restrizioni o divieti.

Art. 5.

1. Nel periodo compreso fra il 1° dicembre 1995 e il 30 settembre 1996 il gasolio per autotrazione immesso al consumo nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Reggio Emilia, Roma, Torino e Venezia, dovrà avere un contenuto di zolfo inferiore o uguale a 0,05% in peso.

2. Il rispetto di quanto previsto al precedente comma verrà verificato sulla base di autocertificazione che ciascun produttore o importatore dovrà inviare trimestralmente al Ministero dell'ambiente attestante i quantitativi e il contenuto di zolfo del gasolio per autotrazione immesso in consumo nel trimestre precedente nei comuni di cui al precedente comma. Dette autocertificazioni dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente entro i venti giorni successivi alla data di scadenza del relativo trimestre.

Art. 6.

1. Qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio o di prodotti petroliferi, sopravvengano difficoltà alla disponibilità di gasolio con un contenuto massimo di zolfo conforme a quanto previsto all'art. 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatoe con il Ministro della sanità, può stabilire con proprio decreto un limite più elevato per il contenuto di zolfo nel gasolio immesso sul mercato per un periodo massimo di sei mesi e previa autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee.

Art. 7.

1. Ai fini dei controlli sul contenuto di zolfo nel gasolio previsti dalla normativa vigente deve essere adottato come metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo dei gasoli il metodo ISO 8754.

2. L'interpretazione statistica dei risultati dei controlli di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo la norma ISO 4259 (edizione 1979).

Art. 8.

1. Il Ministero dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero della sanità, redige ed inoltra alla Commissione europea ogni tre anni una relazione concernente l'applicazione del presente decreto con le modalità previste dalla direttiva 91/692/CEE. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. La prima relazione dovrà contemplare il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.

2. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di comunicazione di cui al comma 1 ciascun operatore dovrà inviare entro il 3 marzo di ogni anno al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero della sanità, i dati trimestrali concernenti i quantitativi e il contenuto di zolfo del gasolio immesso sul mercato italiano nell'anno precedente. La prima comunicazione, riguardante l'anno 1994, dovrà pervenire entro sessanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

1. A partire alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1988, n. 240.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 85

95A7194

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 1995.

Rettifica al D.D.C. n. 2/13049 del 7 agosto 1995 relativo al mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.D.C. n. 2/13049 del 7 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995, con il quale è stato erroneamente indicato il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia dal 26 maggio all'8 giugno 1995;

Considerato che il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia, comunicato dalla direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche con nota n. 4605 del 17 maggio 1995, riguarda i giorni dal 26 aprile all'8 maggio 1995;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento dell'ufficio presso una nuova sede ed alle conseguenti operazioni di trasloco effettuate dal 26 aprile all'8 maggio 1995;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Considerato, quindi, di dover rettificare il predetto D.D.C. n. 2/13049 del 7 agosto 1995;

Decreta:

Il D.D.C. n. 2/13049 del 7 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995, è così rettificato:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI DAL 26 APRILE ALL'8 MAGGIO 1995

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A7099

DECRETO 20 novembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Frosinone.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Frosinone in data 27 settembre 1995 per consentire i lavori di adeguamento tecnologico dei sistemi informativi e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Frosinone in data 27 settembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A7100

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 1995.

Fissazione dei termini degli adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995 concernente l'adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche dei vini da tavola prodotti in alcune regioni e province autonome e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini riguardanti il riconoscimento a decorrere dalla vendemmia 1995 delle indicazioni geografiche tipiche dei vini da tavola prodotti nelle restanti regioni e province autonome e le proposte dei relativi disciplinari di produzione formulate dal suddetto Comitato;

Considerato che in esecuzione dei citati pareri favorevoli del Comitato di cui sopra sono stati emanati e sono in corso di pubblicazione i decreti con i quali sono riconosciute a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche dei vini da tavola prodotti nelle restanti regioni e province autonome e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Considerato che non sono state ancora emanate le norme regolamentari sulla disciplina dell'iscrizione dei terreni vitati negli elenchi delle vigne e sulla tenuta dei detti elenchi di cui all'art. 15, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Considerato che non sono state ancora emanate le norme regolarmentari sulla disciplina dei termini e della modulistica concernente le dichiarazioni delle uve e sugli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati di cui all'art. 16, comma 9, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Tenuto conto che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 13 e 14 novembre 1995, al fine di consentire agli interessati di poter realizzare con adeguati margini di tempo tutti gli adempimenti previsti per utilizzare a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche e quindi di poter presentare le denuncie delle uve destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica contestualmente alle denunce generali della produzione vitivinicola ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, ha espresso l'avviso che è opportuno prorogare i termini previsti all'art. 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche.

Ritenuto pertanto, sulla base dell'avviso espresso dal Comitato suddetto, di dovere prorogare i termini per le denunce dei terreni vitati agli elenchi delle vigne e per le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica previsti dai decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine previsto agli articoli 3 dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica della vendemmia 1995 è prorogato alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione dei vini così come fissata dall'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1995.

Art. 2.

1. Il termine previsto agli articoli 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche per la denuncia dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione agli elenchi delle vigne o agli elenchi provvisori sostitutivi degli stessi relativamente alle predette indicazioni geografiche tipiche è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 3.

1. Nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche, le uve, i mosti, i vini nuovi ancora in fermentazione ed i vini prodotti nella vendemmia 1995 e designati con il riferimento geografico di una indicazione geografica tipica sulla base del parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995, dei successivi pareri modificativi e integrativi e dei provvedimenti di riconoscimento adottati, sono da considerarsi prodotti e designati nel rispetto della normativa che disciplina le indicazioni geografiche tipiche, a condizione che nei termini stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 vengano presentate le relative denunce di produzione delle uve con le indicazioni geografiche tipiche di pertinenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

95A7122

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 9 giugno 1995.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka. (Deliberazione n. 50).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 9 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1987) e 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e in particolare l'art. 2 comma 5;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, n. 109;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (Bilancio dello Stato 1995);

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268, in corso di registrazione;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il decreto 7 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1994 con il quale il Ministro del tesoro ha rideterminato il tasso di interesse da applicare al credito agevolato;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana, per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della legge n. 22/1987;

Viste le relazioni trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano, relative ai progetti di ricerca di cooperazione internazionale presentati dalle aziende, nonché le proposte della Commissione tecnico-consultiva formulate nella riunione del 6 marzo 1995;

Considerato che non sussistono le motivazioni per la riduzione della percentuale di intervento introdotta con direttiva del 22 ottobre 1993 in quanto le disponibilità finanziarie risultano adeguate;

Considerato che le attività di ricerca discendono da progetti di cooperazione approvati nelle competenti sedi internazionali e devono essere sviluppate nel rispetto di programmi temporalmente concordati con i partner degli altri Paesi;

Considerato pertanto che, per non pregiudicare la partecipazione delle aziende italiane ad alcuni progetti, e per non vanificare le legittime aspettative discendenti dalla avvenuta approvazione dei progetti stessi, è necessario derogare allo Stato, in via eccezionale, al disposto di cui al punto 5.4.1 della deliberazione CIPI del 22 dicembre 1982;

Considerato che gli interventi a favore di attività di ricerca, che superano i limiti fissati dalle disposizioni comunitarie (progetto di importo superiore a 30 Mecu e relativa partecipazione dello Stato membro superiore a 4 Mecu), sono subordinati all'approvazione della Commissione CE;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente deliberazione;

Delibera:

Art. 1.

Per i seguenti progetti:

EU 483 - FAMOS - PASAC, (prat. 55493) presentato da FIAC S.r.l.

EU 558 - MOSAIC, (prat. 55302) presentato da SIR Industriale S.p.a.

EU 558 - MOSAIC, (prat. 55303) presentato da ENICHEM S.p.a.

EU 582 - FAMOS - TRAQ, (prat. 57266) presentato da Pietro Fiorentini S.p.a.

EU 604 - REM, (prat. 55319) presentato da SYNTAX Processing S.p.a., SYNTAX Sistemi Software S.p.a., O. Group S.p.a., OLIVETTI Ricerca S.c.p.a. (in solido).

EU 625 - VADIS, (prat. 57442) presentato da R.A.I. - Radio Televisione Italiana S.p.a.

EU 625 - VADIS, (prat. 57443) presentato da CSELT - Centro studi e laboratori telecomunicazioni S.p.a.

EU 625 - VADIS, (prat. 57445) presentato da ITALTEL - Società italiana telecomunicazioni S.p.a.

EU 625 - VADIS, (prat. 57447) presentato da PHILIPS S.p.a

EU 666 - INCA, (prat. 55646) presentato da BIFFI Italia S.r.l

EU 666 - INCA, (prat.55638) presentato da FINMECCANICA S.p.a

EU 666 - INCA, (prat. 55639) presentato da Nuovo Pignone industrie meccaniche e fonderia S.p.a.

EU 751 VAL N.G., (prat. 57041) presentato da Elettromeccanica Parizzi S.p.a.

EU 127/T1b - (prat. 57963) presentato da SGS-Thomson Microelectronic S.r.l,

la eseguibilità delle delibere di cui al successivo art. 2 non e subordinata, in deroga alla disposizione di cui al punto 5.4.1 della delibera CIPI 22 dicembre 1982, alla sussistenza, alla data della presente delibera, di attività ancora da svolgere che possano ritenersi rilevanti per gli aspetti sostanziali dell'intera ricerca.

Art. 2.

Le seguenti aziende, impegnate nei progetti Eureka sotto indicati, sono ammesse agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuna indicate:

FABBRICAZIONI NUCLEARI S.P.A. - Roma.

Progetto di ricerca: EU 294 Biomaterials (pratica IMI n. 56649).

Zona di svolgimento: non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 6 anni e 6 mesi, con inizio 1° giugno 1990.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 2.655.500.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 5.311 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con Officine Ortopediche Rizzoli (prat. 54673).

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.P.A. - Bologna.

Progetto di ricerca: EU 294 Biomaterials (pratica IMI n. 54673).

Zona di svolgimento: non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 6 anni e 6 mesi dal 1° giugno 1990.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 1.824.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 3.648 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con Fabbricazioni nucleari S.p.a. (prat. 56649).

FIAC S.R.L. - Pontecchio Marconi (Bologna).

Progetto di ricerca: EU 483 FAMOS-PASAC «Sistema produttivo computerizzato per realizzare un nuovo compressore nell'agricoltura» (pratica IMI n. 55439)

Zona di svolgimento: non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 2 anni e 8 mesi, con inizio 16 aprile 1993.

Garanzie: fidejussione dei sigg. Romano Lucchi e Giuliana Gubellini

Importo massimo del contributo: L. 2.445.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 4.890 milioni.

ENICHEM S.P.A. - Milano.

Progetto di ricerca: EU 558 MOSAIC «Materiali ottimizzati per una struttura di automobile di concezione innovativa» (pratica IMI: n. 55303).

Zone di svolgimento: eleggibile e non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni con inizio 7 novembre 1990.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 1.277.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 2.554 milioni, di cui L. 1.400 milioni in zone non eleggibili e L. 1.154 milioni in zone eleggibili.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con SIR Industriale S.p.a. (prat. 55302).

SIR INDUSTRIALE S.P.A. - Milano.

Progetto di ricerca: EU 558 MOSAIC «Materiali ottimizzati per una struttura di automobile di concezione innovativa» (pratica IMI n. 55302).

Zone di svolgimento: eleggibile e non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni, con inizio 7 novembre 1990.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 2.224.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 4.448 milioni, di cui L. 4.218 milioni in zona non eleggibile e L. 230 milioni in zona eleggibile.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con Enichem S.p.a. (prat. 55303).

PIETRO FIORENTINI S.P.A - Milano.

Progetto di ricerca: EU 582 FAMOS TRAQ «Metodi di trasferimento, movimentazione e garanzie di qualità nei processi automatici di montaggio» (pratica IMI n. 57266).

Zona di svolgimento: non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 3 anni e 6 mesi, con inizio 9 dicembre 1992.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 1.237.500.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 2.475 milioni.

SYNTAX PROCESSING S.P.A. - Ivrea (Torino) - SYNTAX SISTEMI SOFTWARE S.P.A. - Bari - O. GROUP S.P.A. - Ivrea (Torino) - OLIVETTI RICERCA S.C.P.A. - Pozzuoli (Napoli), (in solido).

Progetto di ricerca: EU 604 REM «Reverse Engineering and Maintenance» (pratica IMI n. 55319).

Zone di svolgimento: eleggibili e non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni e 6 mesi, con inizio 1° febbraio 1991.

Garanzie: fidejussione dei soci di maggioranza risultanti alla stipula del contratto.

Importo massimo del contributo: L. 9.304.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 18.608 milioni, di cui L. 6.561 milioni in zone eleggibili e L. 12.047 in zone non eleggibili.

RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A. - Roma.

Progetto di ricerca: EU 625 VADIS «Video-audio digital interactive system» (pratica IMI n. 57442).

Zona di svolgimento: non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni e 3 mesi, con inizio 12 aprile 1991.

Garanzie: fidejussione bancaria o, in alternativa, fidejussione dell'IRI - Istituto per la ricostruzione industriale S.p.a., Roma.

Importo massimo del contributo: L. 307.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 614 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre tre aziende partecipanti al progetto (CSELT prat. 57443, ITALTEL prat. 57445, PHILIPS prat. 57447).

CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Torino.

Progetto di ricerca: EU 625 VADIS «Video-audio digital interactive system» (pratica IMI n. 57443).

Zona di svolgimento: eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni e 3 mesi, con inizio 12 aprile 1991.

Garanzie: fidejussione della STET Società finanziaria telefonica p.a., Torino.

Importo massimo del contributo: L. 2.260.500.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 4.521 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre tre aziende partecipanti al progetto (RAI prat. 57442, ITALTEL prat. 57445, PHILIPS prat. 57447)..

ITALTEL - SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - Milano.

Progetto di ricerca: EU 625 VADIS «Video-audio digital interactive system» (pratica IMI n. 57445).

Zona di svolgimento: non eleggibile.

Durata della ricerca: 3 anni e 7 mesi, con inizio 9 dicembre 1992.

Garanzie: fidejussione della STET Società finanziaria telefonica p.a., Torino.

Importo massimo del contributo: L. 1.245.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 2.490 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre tre aziende partecipanti al progetto (RAI prat. 57442, CSELT prat. 57443, PHILIPS, prat. 57447).

PHILIPS S.P.A. - Milano.

Progetto di ricerca: EU 625 VADIS «Video-audio digital interactive system» (pratica IMI n. 57447).

Zona di svolgimento: non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 3 anni e 6 mesi, con inizio 1° gennaio 1993.

Garanzie: fidejussione della Philips Electronics N.V. - Eindhoven, Olanda.

Importo massimo del contributo: L. 1.953.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 3.906 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre tre aziende partecipanti al progetto (RAI prat. 57442, CSELT prat. 57443, ITALTEL prat. 57445).

BIFFI ITALIA S.R.L. - Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

Progetto di ricerca: EU 666 INCA «Interfaccia normalizzata per sensori ed attuatori» (pratica IMI n. 55646).

Zona di svolgimento: non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 4 anni e 9 mesi, con inizio 1° ottobre 1991.

Garanzie: fidejussione della «Keystone International Holding Corp.» Wilgminton, Delaware, USA, ovvero fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 700.500.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 1.401 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con Finmeccanica S.p.a., prat. 55638 e Nuovo Pignone industrie meccaniche e fonderia S.p.a., prat. 55639.

FINMECCANICA S.P.A. - Roma.

Progetto di ricerca: EU 666 INCA «Interfaccia normalizzata per sensori ed attuatori» (pratica IMI n. 55638).

Zone di svolgimento: eleggibile e non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 4 anni e 9 mesi, con inizio 1° ottobre 1991.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 3.501.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 7.002 milioni, di cui L. 6.760 milioni in zona eleggibile e L. 242 milioni in zona non eleggibile.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con Biffi Italia S.r.l., prat. 55646 e Nuovo Pignone - Industrie meccaniche e fonderia S.p.a., prat. 55639.

La stipula del contratto è subordinata ad una verifica di affidabilità economica e finanziaria sui dati del prossimo bilancio, nel caso si verifichi la prevista confluenza di aziende ex EFIM nel gruppo Finmeccanica.

NUOVO PIGNONE - INDUSTRIE MECCANICHE E FONDERIA S.P.A. - Firenze.

Progetto di ricerca: EU 666 INCA «Interfaccia normalizzata per sensori ed attuatori» (pratica IMI n. 55639).

Zone di svolgimento: eleggibile e non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 4 anni e 9 mesi, con inizio 1° ottobre 1991.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 2.051.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 4.102 milioni, di cui L. 331 milioni in zona non eleggibile e L. 3.771 milioni in zona eleggibile.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con Biffi Italia S.r.l., prat. 55643 e Finmeccanica S.p.a., prat. 55638.

CARRARO S.P.A. - Campodarsego (Padova).

Progetto di ricerca: EU 668 FAMOS-EFFORT «Integrated Environment for Precise and Net-Shape Forging Technology» (pratica IMI n. 57155).

Zone di svolgimento: eleggibile e non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni, con inizio 1° luglio 1992.

Garanzie: fidejussione della FINAID S.r.l.

Importo massimo del contributo: L. 2.513.500.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 5.027 milioni, di cui L. 560 milioni in zone eleggibili e L. 4.467 milioni in zone non eleggibili.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con Teksid S.p.a., prat. 57153.

TEKSID S.P.A. - Torino.

Progetto di ricerca: EU 668 FAMOS-EFFORT «Integrated Environment for Precise and Net-Shape Forging Technology» (pratica IMI n. 57153).

Zone di svolgimento: eleggibili e non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni, con inizio 1° luglio 1992.

Garanzie: fidejussione della FIAT S.p.a., Torino.

Importo massimo del contributo: L. 3.524.500.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 7.049 milioni, di cui L. 6.169 milioni in zone eleggibili e L. 880 milioni in zone non eleggibili.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con la Carraro S.p.a.. prat. 57155.

ELETTROMECCANICA PARIZZI S.P.A. - Bresso (Milano).

Progetto di ricerca: EU 751 VAL. N.G. «Veicolo VAL di nuova generazione» (pratica IMI n. 57041).

Zona di svolgimento: non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 2 anni e 10,5 mesi, con inizio 15 aprile 1993.

Garanzie: fidejussione della FIAT Ferroviaria S.p.a. - Torino.

Importo massimo del contributo: L. 1.750.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 3.500 milioni.

NUOVA M.A.I.P. - MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI PIERALISI S.P.A. - Iesi (Ancona).

Progetto di ricerca: EU 815 INTEC «Tecnologie integrate per la gestione globale dei rifiuti» (pratica IMI n. 56906).

Zona di svolgimento: eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni, con inizio 15 aprile 1993.

Garanzie: fidejussione solidale dei soci MAIP S.p.a. - Frapi S.p.a. - Veraci S.p.a. - Finanziaria Nord Centro S.p.a..

Importo massimo del contributo: L. 1.373.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 2.746 milioni.

BPD DIFESA E SPAZIO S.P.A. - Roma.

Progetto di ricerca: EU 899 EUROENVIRON - FED «Fire extinguishing Device» (pratica IMI n. 58278).

Zone di svolgimento: eleggibile e non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni e 7 mesi, con inizio 1° settembre 1993.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 1.821.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 3.642 milioni, di cui L. 3.477 milioni in zone eleggibili e L. 165 milioni in zone non eleggibili.

DATAMAT INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A. - Roma.

Progetto di ricerca: EU 992 BOTANI «Business oriented tools for a new information» (pratica IMI n. 58039).

Zone di svolgimento: eleggibile e non eleggibile.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni, con inizio 1° luglio 1993.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 4.591.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 9.182 milioni, di cui L. 3.350 milioni in zone eleggibili e L. 5.832 milioni in zone non eleggibili.

SGS THOMSON MICROELECTRONIC S.R.L. - Agrate Brianza (Milano).

Progetto di ricerca: EU 127 JESSI/T1b «Tecnologia avanzata per produzioni di volume» (pratica IMI n. 57963).

Zone di svolgimento: eleggibili e non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 3 anni e 3 mesi, con inizio 1° aprile 1993.

Garanzie: fidejussione della «SGS Thomson Microelectronics N.V.» Amsterdam.

Importo massimo del contributo: L. 45.250.000.000, e comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 90.500 milioni, di cui L. 90.428 milioni in zone non eleggibili e L. 72 milioni in zone eleggibili.

Il predetto intervento è subordinato all'approvazione della Commissione europea.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione. La medesima deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà trasmessa copia all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 9 giugno 1995

p. *Il Ministro:* BARABASCHI

Registrata alla Corte dei conti il 24 ottobre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 150

95A7128

DELIBERAZIONE 27 giugno 1995.

Progetti ammessi agli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 315).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 2 agosto 1989, n. 305;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (Bilancio dello Stato 1995);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268, in corso di registrazione;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, la successiva modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale del 23 febbraio 1995, n. 254;

Visto il decreto 7 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1994 con il quale il Ministro del tesoro ha rideterminato il tasso di interesse da applicare al credito agevolato;

Viste le note 14 marzo 1995 e 23 maggio 1995 con le quali l'Istituto mobiliare italiano richiede l'autorizzazione a sostenere i costi di liquidazione della società Tecno idro meteo, liquidazione autorizzata con delibera del CIPI del 21 dicembre 1993;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del Comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 5 giugno 1995;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Delibere relative al CTS del 5 giugno 1995

Ditta: ALENIA ELSAG SISTEMI NAVALI S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: sistemi di tracciamento del traffico marittimo.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° febbraio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile L. 8.706.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 058732/46 - credito agevolato: L. 2.829.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.829.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: DIADORA S.P.A. - Caerano di San Marco (Treviso) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuove calzature specialistiche sportive e per il tempo libero.

Durata e data di inizio: 4 anni e 1 mese dal 1° dicembre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 9.479.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059381/46 - credito agevolato: L. 5.687.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: innovazioni tecnologiche nella produzione di liquori amari.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° settembre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 4.312.000.000, eleggibile L.170.000.000, totale L. 4.482.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059212/46 - credito agevolato: L. 2.697.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: IDI FARMACEUTICI S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: antineoplastici di estrazione vegetale.

Durata e data di inizio: 6 anni dal 1° luglio 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 1.598.000.000, eleggibile L. 6.316.000.000, totale L. 7.914.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 057896/46 - credito agevolato: L. 2.491.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse

previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.491.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: VILLA SISTEMI MEDICALI S.P.A - Buccinasco (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: famiglia di impianti radiologici telecomandati innovativi con tecnologia di azionamento non convenzionale.

Durata e data di inizio: 3 anni e 9 mesi dall'8 novembre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 2.644.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059356/46 - credito agevolato: L. 1.586.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento e subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. è autorizzato alla seguente operazione per la società di ricerca costituita con la partecipazione del Fondo ricerca applicata: Tecno idro meteo S.c.p.a., Pomezia (prat. n. 046455): partecipazione alle spese di liquidazione della Società - importo massimo 1.872 milioni di lire in misura comunque non superiore al 36% (quota detenuta dal Fondo ricerca applicata nel capitale sociale) dei costi da sostenere per la liquidazione della società.

Art. 3.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in lire 20.610.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1995.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1995

p. *Il Ministro:* BARABASCHI

Registrata alla Corte dei conti il 26 settembre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 134

95A7097

DELIBERAZIONE 3 luglio 1995.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka. (Deliberazione n. 52).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 9 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1987) e 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e in particolare l'art. 2, comma 5;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, n. 109;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (Bilancio dello Stato 1995);

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il decreto 7 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1994 con il quale il Ministro del tesoro ha rideterminato il tasso di interesse da applicare al credito agevolato;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'Iniziativa Eureka;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana, per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi della legge n. 22/1987;

Viste le relazioni trasmesse dall'Istituto mobiliare italiano, relative ai progetti di ricerca di cooperazione internazionale presentati dalle aziende, nonché le proposte della commissione tecnico-consultiva formulate nella riunione del 25 maggio 1995;

Considerato che non sussistono le motivazioni per la riduzione della percentuale di intervento introdotta con direttiva del 22 ottobre 1993 in quanto le disponibilità finanziarie risultano adeguate;

Considerato che le attività di ricerca discendono da progetti di cooperazione approvati nelle competenti sedi internazionali e devono essere sviluppate nel rispetto di programmi temporalmente concordati con i partner degli altri paesi;

Considerato pertanto che, per non pregiudicare la partecipazione delle aziende italiane ad alcuni progetti, e per non vanificare le legittime aspettative discendenti dalla avvenuta approvazione dei progetti stessi, e necessario derogare allo stato, in via eccezionale, al disposto di cui al punto 5.4.1 della deliberazione CIPI del 22 dicembre 1982;

Considerato che gli interventi a favore di attività di ricerca, che superano i limiti fissati dalle disposizioni comunitarie (progetto di importo superiore a 30 Mecu e relativa partecipazione dello Stato membro superiore a 4 Mecu), sono subordinati all'approvazione della Commissione CE;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente deliberazione;

Delibera:

Art. 1.

Per i seguenti progetti:

EU 14 - SINAPSE, presentato da CSEA - Consorzio per lo sviluppo dell'elettronica S.c.p.a. (prat. 50849);

EU 674 - AMAL, presentato da CISE S.p.a. e ISMES S.p.a. (prat. 57602 e 57603),

la eseguibilità delle delibere di cui al successivo art. 2 non è subordinata, in deroga alla disposizione di cui al punto 5.4.1 della delibera CIPI 22 dicembre 1982, alla sussistenza, alla data della presente delibera, di attività ancora da svolgere che possano ritenersi rilevanti per gli aspetti sostanziali dell'intera ricerca.

Art. 2.

Le seguenti aziende, impegnate nei progetti Eureka sotto indicati, sono ammesse agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuna indicate:

CSEA - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'ELETTRONICA S.C.P.A. - Torino.

Progetto di ricerca: EU 14 SINAPSE - Fabbrica automatica e flessibile per la produzione di apparecchiature elettroniche (pratica IMI n. 50849).

Zone di svolgimento: eleggibili e non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 3 anni e 4 mesi, con inizio 1° settembre 1993.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 2.412.000.000, di cui L. 1.636,5 milioni, e in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili pari a L. 3.273 milioni, da imputare in zone eleggibili, e L. 775,5 milioni e in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili pari a L. 1.551 milioni, da imputare in zone non eleggibili.

ISTITUTO R.T.M. S.P.A. - Vico Canavese (Torino).

Progetto di ricerca: EU 643 SAFETY INDAL - Sicurezza nelle applicazioni industriali dei laser (pratica IMI n. 58275).

Zone di svolgimento: eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 6 anni, con inizio 1° luglio 1991.

Garanzie: fidejussione dei soci di maggioranza Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. - Ivrea e FINMECCANICA S.p.a. - Roma.

Importo massimo del contributo: L. 719.500.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 1.439 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre partecipanti al progetto di ricerca, CISE - Centro Informazioni Studi ed Esperienze S.p.a., Milano (prat. 58274), COMAU S.p.a., Grugliasco (prat. 58276) e Centro Ricerche FIAT S.c.p.a., Orbassano (prat. 58273).

Centro Ricerche FIAT S.c.p.a. - Orbassano (Torino).

Progetto di ricerca: EU 643 SAFETY INDAL - Sicurezza nelle applicazioni industriali dei laser pratica IMI n. 58273).

Zone di svolgimento: eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni e 6 mesi, con inizio 1° gennaio 1992.

Garanzie: fidejussione dei soci di maggioranza FIAT AUTO S.p.a. - Torino e FIAT S.p.a. - Torino.

Importo massimo del contributo: L. 728.500.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 1.457 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre partecipanti al progetto di ricerca, CISE - Centro Informazioni Studi ed Esperienze S.p.a., Milano (prat. 58274), COMAU S.p.a., Grugliasco (prat. 58276) e Istituto R.T.M. S.p.a., Vico Canavese (prat. 58275).

COMAU S.P.A. - Gruglianesco (Torino).

Progetto di ricerca: EU 643 SAFETY INDAL - Sicurezza nelle applicazioni industriali dei laser (pratica IMI n. 58276).

Zone di svolgimento: eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 4 anni e 6 mesi, con inizio 1° gennaio 1993.

Garanzie: fidejussione del socio di maggioranza COMAU FINANZIARIA S.p.a. - Torino.

Importo massimo del contributo: L. 874.500.000 in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 1.749 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre partecipanti al progetto di ricerca, CISE - Centro Informazioni Studi ed Esperienze S.p.a., Milano (prat. 58274), Centro Ricerche FIAT S.c.p.a., Orbassano (prat. 58273) e Istituto R.T.M. S.p.a., Vico Canavese (prat. 58275).

CISE - CENTRO INFORMAZIONI STUDI ED ESPERIENZE S.P.A. - Milano.

Progetto di ricerca: EU 643 SAFETY INDAL - Sicurezza nelle applicazioni industriali dei laser (pratica IMI n. 58274).

Zone di svolgimento: non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 4 anni e 6 mesi, con inizio 1° gennaio 1993.

Garanzie: fidejussione del socio di maggioranza ENEL S.p.a. - Roma.

Importo massimo del contributo: L. 710.000.000 in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 1.420 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre partecipanti al progetto di ricerca, COMAU S.p.a., Grugliasco (prat. 58276), Centro Ricerche FIAT S.c.p.a., Orbassano (prat. 58273) e Istituto R.T.M. S.p.a., Vico Canavese (prat. 58275).

CISE - CENTRO INFORMAZIONI STUDI ED ESPERIENZE S.P.A. - Milano.

Progetto di ricerca: EU 674 AMAL - Laboratorio mobile di analisi ambientale (pratica IMI n. 57602).

Zone di svolgimento: non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 4 anni e 6 mesi, con inizio 2 gennaio 1993.

Garanzie: fidejussione del socio di maggioranza ENEL S.p.a. - Roma.

Importo massimo del contributo: L. 443.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 886 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con ISMES S.p.a., Bergamo (prat. 57603).

ISMES S.P.A. - Bergamo.

Progetto di ricerca: EU 674 AMAL - Laboratorio mobile di analisi ambientale (pratica IMI n. 57603).

Zone di svolgimento: non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 4 anni e 6 mesi, con inizio 2 gennaio 1993.

Garanzie: fidejussione del socio di maggioranza ENEL S.p.a., Roma, ovvero fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 525.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 1.050 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con CISE S.p.a., Milano (prat. 57602).

FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO - F.I.A.M.M. S.P.A. - Montecchio Maggiore (Vicenza).

Progetto di ricerca: EU 797 ELEGIE - Studio di una batteria al piombo a ricombinazione d'ossigeno dedicata alla trazione e caratterizzata da un significativo incremento dell'energia specifica e dall'assenza di manutenzione (pratica IMI n. 57042)

Zone di svolgimento: non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 4 anni e 9 mesi, con inizio 16 aprile 1993

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 2.758.500.000, e in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 5.517 milioni.

AGIP PETROLI S.P.A. - Roma.

Progetto di ricerca: EU 813 RESCOPP (pratica IMI n. 56898).

Zone di svolgimento: non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni con inizio 13 giugno 1993.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 887.500.000, e in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 1.775 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto di ricerca, AQUATER S.p.a. - San Donato Milanese (prat. 56904), SNAM S.p.a. - San Donato Milanese (prat. 56899), Società Italiana per il Gas S.p.a. - ITALGAS - Torino (prat. 56901).

AQUATER S.P.A. - San Donato Milanese (Milano).

Progetto di ricerca: EU 813 RESCOPP (pratica IMI n. 56904).

Zone di svolgimento: eleggibili e non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni con inizio 13 giugno 1993.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 1.616.500.000, di cui L. 847 milioni, e in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili pari a L. 1.694 milioni, da imputare in zone eleggibili, e L. 769,5 milioni, e in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili pari a L. 1.539 milioni, da imputare in zone non eleggibili.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto di ricerca, AGIP PETROLI S.p.a. - Roma (prat. 56898) SNAM S.p.a. - San Donato Milanese (prat. 56899), Società Italiana per il Gas S.p.a. - ITALGAS - Torino (prat. 56901).

SNAM S.P.A. - San Donato Milanese (Milano).

Progetto di ricerca: EU 813 RESCOPP (pratica IMI n. 56899).

Zone di svolgimento: non eleggibili.

Forme di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni con inizio 13 giugno 1993.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 1.657.500.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 3.315 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto di ricerca, AGIP PETROLI S.p.a. - Roma - (prat. 56898), AQUATER S.p.a. - San Donato Milanese (prat. 56904), Società Italiana per il Gas S.p.a. - ITALGAS - Torino (prat. 56901).

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS - ITALGAS - Torino.

Progetto di ricerca: EU 813 RESCOPP (pratica IMI n. 56901).

Zone di svolgimento: eleggibili e non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 5 anni con inizio 13 giugno 1993.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 1.154.000.000, di cui 283,5 milioni di lire, e in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili pari a L. 567 milioni, da imputare in zone eleggibili e 870,5 milioni di lire, e in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili pari a L. 1.741 milioni, da imputare in zone non eleggibili.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto di ricerca, AGIP PETROLI S.p.a. - Roma (prat. 56898), AQUATER S.p.a. - San Donato Milanese (prat. 56904), SNAM S.p.a. - San Donato Milanese (prat. 56899).

ENICHEM S.P.A. - Milano.

Progetto di ricerca: EU 506 RECAP - Recupero e riutilizzo dei materiali polimerici residui dei processi di produzione e rottamazione degli autoveicoli (pratica IMI n. 55863).

Zone di svolgimento: eleggibili e non eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 6 anni, con inizio 1° giugno 1991.

Garanzie: fidejussione bancaria.

Importo massimo del contributo: L. 5.136.000.000, di cui L. 3.122 milioni, e in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili pari a L. 6.244 milioni, da imputare in zone eleggibili e L. 2.014 milioni, e in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili pari a L. 4.028 milioni, da imputare in zone non eleggibili.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con FIAT AUTO S.p.a. Milano (prat. 55861).

FIAT AUTO S.P.A. - Torino.

Progetto di ricerca: EU 506 RECAP - Recupero e riutilizzo dei materiali polimerici residui dei processi di riproduzione e rottamazione degli autoveicoli (pratica IMI n. 55861).

Zone di svolgimento: eleggibili.

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Durata della ricerca: 6 anni, con inizio 1° gennaio 1991.

Garanzie: fidejussione del socio di maggioranza FIAT S.p.a. Torino.

Importo massimo del contributo: L. 5.006.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammissibili, pari a L. 10.012 milioni.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con ENICHEM S.p.a. Milano (prat. 55863).

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. La medesima deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà trasmessa copia all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 3 luglio 1995

p. *Il Ministro:* BARABASCHI

Registrata alla Corte dei conti il 24 ottobre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 149

95A7129

DELIBERAZIONE 26 settembre 1995.

Progetti ammessi agli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 613).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 2 agosto 1989, n. 305;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, n. 109;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (Bilancio dello Stato 1995);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 105;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Vista la nota prot. 273-*bis*/95 del 21 aprile 1995, con la quale la società Alenia S.p.a. del gruppo Finmeccanica richiede per il progetto n. 057203 il finanziamento a valere sulla legge n. 46/1982 anziché sulla legge n. 346/1988;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del Comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 25 luglio 1995;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Delibere relative al CTS del 25 luglio 1995

Ditta: AROS S.P.A. - Cormano - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: ricerca di soluzioni elettroniche originali ed avanzate nei settori dell'alimentazione di emergenza dell'energia elettrica.

Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 1° luglio 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 5.665.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 056859/46 - credito agevolato: L. 3.399.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse

previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: FINMECCANICA S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: postazione multiruolo ATC.

Durata e data di inizio: 5 anni e 4 mesi dal 1° settembre 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 7.957.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 056991/46 - credito agevolato: L. 4.774.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: FINMECCANICA S.P.A. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: stazione radar ATC con sensore primario multifunzionale (TASS) e secondario ad indirizzamento selettivo (SIR-S).

Durata e data di inizio: 6 anni e 4 mesi dal 7 settembre 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 25.208.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 057203/46 - credito agevolato: L. 6.932.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 6.932.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta: INDUSTRIE TESSILI BRESCIANE S.P.A. - Como (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: siliconatura di feltri tubolari con siliconi HTV a mezzo estrusore e pressa.

Durata e data di inizio: 3 anni e 6 mesi dal 1° marzo 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile L. 1.736.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059715/46 - credito agevolato: L. 1.041.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: IPM DATACOM S.R.L. - Napoli (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: multiplex d'abbonato.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile L. 6.805.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059453/46 - credito agevolato: L. 4.423.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta: URMET - COSTRUZIONI ELETTRO TELEFONICHE S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: studio, sviluppo e sperimentazione di un sistema di trasmissione dati per controllo integrato di edifici.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile L. 3.919.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059481/46 - credito agevolato: L. 2.547.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in lire 30.048.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1995.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 1995

p. *Il Ministro:* BARABASCHI

Registrata alla Corte dei conti il 13 novembre 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 152

95A7098

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 luglio 1995.

Metodiche di analisi per la determinazione dei coliformi fecali, di Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine algali PSP (Paralytic Shellfish Poison), delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison), del mercurio e del piombo nei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto legge 21 luglio 1995, n. 294;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanità in data 21 settembre 1993 e 12 aprile 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le metodiche di analisi allegate al presente decreto concernenti la determinazione dei coliformi fecali, di Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine algali PSP (Paralytic Shellfish Poison), delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison), del mercurio e del piombo nei molluschi bivalvi.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 349

ALLEGATO 1

METODICHE DI ANALISI

A) Determinazione dei coliformi fecali

I campioni prelevati da sottoporre ad analisi devono essere costituiti da 50-200 invertebrati per aliquota, con criterio inverso alla dimensione delle varie specie.

I molluschi, al momento del controllo, vengono isolati, spazzolati in modo da togliere il fango, le incrostazioni, nonché epifiti, epizoi, ecc., eventualmente presenti, lavati con acqua clorata (circa 20 ppm) raffreddata con ghiaccio, sciacquati con acqua distillata sterile.

Ogni singolo mollusco viene aperto con idoneo utensile sterile ed il contenuto (corpo e liquido intervalvare) viene lasciato cadere in un recipiente sterile.

Preparare un omogeneizzato con un minimo di 10 individui, ed accantonarne una quantità compresa tra 50 e 100 g complessivi.

Preparare quindi le seguenti diluizioni dal precedente omogeneizzato:

diluizione A: 10 g di omogeneizzato + 90 g di sol. fisiologica sterile equivalenti a 0,1 g camp./g;

diluizione B: 1 ml di diluizione A + 9 ml di sol. fisiologica sterile equivalenti a 0,01 g camp./g;

diluizione C: 1 ml di diluizione B + 9 ml di sol. fisiologica sterile equivalenti a 0,001 g camp./g.

Seminare le diluizioni di cui sopra secondo il seguente schema:

ml 1 diluizione A per provetta, in 5 provette contenenti 9 ml di brodo A1 ciascuna;

ml 1 diluizione B per provetta, in 5 provette contenenti 9 ml di brodo A1 ciascuna;

ml 1 diluizione C per provetta, in 5 provette contenenti 9 ml di brodo A1 ciascuna.

In caso di molluschi presumibilmente poco contaminati, al fine di una maggiore accuratezza nella valutazione dei risultati, si suggerisce la semina diretta di 1 g di omogeneizzato e delle successive diluizioni A e B. In tal caso i valori riportati in tabella 1 dovranno essere divisi per un fattore 10.

Le provette, una volta inoculate, vanno incubate a 37 ± 0,5 °C per 3 ore (rivitalizzazione dei germi stressati) e quindi poste a 44 ± 0,1 °C.

Tutte le provette in cui si siano formati, dopo 24 ore di incubazione complessiva, torbidità e una qualsiasi quantità di gas sono considerate positive per coliformi fecali e debbono essere sottoposte alla determinazione successiva. In base al numero delle provette positive si risale al numero più probabile di coliformi fecali/100 g di molluschi applicando la tabella 1.

B) Determinazione di Escherichia coli

Dalle provette di brodo A1 risultate positive per la ricerca di coliformi fecali, seminare 0,1 ml della brodocoltura in una provetta contenente 10 ml di acqua triptonata.

Incubare a 44 °C per 24 ore.

La ricerca di Escherichia coli risulterà positiva se si rileverà la formazione di indolo nelle provette contenenti acqua triptonata.

La ricerca dell'indolo viene eseguita aggiungendo a ciascuna provetta di acqua triptonata 0,5 ml di reattivo di Kovacs. La reazione è positiva se, dopo breve agitazione, si separa sulla superficie del terreno uno strato colorato di rosso ciliegia.

In base al numero delle provette positive si risale al numero più probabile di Escherichia coli/100 g di molluschi applicando la tabella 1.

PREPARAZIONE DEI TERRENI DI COLTURA PER LA DETERMINAZIONE DEI COLIFORMI NEI MOLLUSCHI.

Terreno di coltura A1

Il terreno A1, che e anche commercializzato in forma disidratata, ha la seguente composizione:

Lattosio	g 5
Triptone	g 20
NaCl	g 5
Salicina	g 0,5
Acqua distillata	q.b. a ml 1000.

Dopo aver disciolto i componenti del terreno si aggiunge 1 ml di Triton X-100 e si aggiusta il pH a 6,9 ± 0,1.
Si sterilizza in autoclave a 121 °C per 10 minuti.
Il terreno puo essere conservato anche per 7 mesi se mantenuto al buio ed in frigorifero.

Acqua triptonata:

Triptone	g 10
NaCl	g 5
Acqua distillata	q.b. a ml 1000

Distribuire in provette e sterilizzare a 121 °C per 10 minuti.

Reattivo di Kovacs:

p-dimetilaminobenzaldeide	g 5
alcool amilico	ml 75
HCl concentrato	ml 25

Sciogliere l'aldeide nell'alcool amilico a b.m. a 50-55 °C. Raffreddare e aggiungere l'acido cloridrico. Conservare a +4 °C al buio. Il colore della soluzione al momento della preparazione e giallo tendente al bruno.

Nota

La ricerca dei coliformi nei molluschi bivalvi può essere effettuata mediante la prova del Numero Più Probabile o mediante qualsiasi altro procedimento batteriologico che presenti lo stesso grado di precisione.

TABELLA MPN

TABELLA 1

Numero dei tubi positivi			Indice MPN
5x1 g dil. A (0,1g campione)	5x1 g dil. B (0,01g campione)	5x1 g dil. C (0,001g campione)	per 100 g
0	0	1	200
0	1	0	200
0	2	0	400
1	0	0	200
1	0	1	400
1	1	0	400
1	1	1	600
1	2	0	600
2	0	0	500
2	0	1	700
2	1	0	700
2	1	1	900
2	2	0	900
2	3	0	1200
3	0	0	900
3	0	1	1100
3	1	0	1100
3	1	1	1400
3	2	0	1400
3	2	1	1700
3	3	0	1700
4	0	0	1300
4	0	1	1700
4	1	0	1700
4	1	1	2100
4	1	2	2600
4	2	0	2200
4	2	1	2600
4	3	0	2700
4	3	1	3300
4	4	0	3400
5	0	0	2300
5	0	1	3100
5	0	2	4300
5	1	0	3300
5	1	1	4600
5	1	2	6300
5	2	0	4900
5	2	1	7000
5	2	2	9400
5	3	0	7900
5	3	1	10900
5	3	2	14100
5	3	3	17500
5	4	0	13000
5	4	1	17200
5	4	2	22100
5	4	3	27800
5	4	4	34500
5	5	0	24000
5	5	1	34800
5	5	2	54200
5	5	3	91800
5	5	4	160900

C) Determinazione delle salmonelle con metodo rapido

1. **MSRV** (Modified Semi-solid Rappaport-Vassiliadis Medium)

Con tale sistema vengono individuate solo le salmonelle mobili, le quali sono comunque la maggioranza (oltre il 99%).

Modalità di esecuzione:

- prelevare 25 g di polpa e liquido intervalvare di mollusco, omogeneizzare in 225 ml di acqua peptonata tamponata. Incubare a 37 °C per 20 ore (fase di prearricchimento).

Procedere all'arricchimento selettivo direttamente in piastre di MSRV secondo la seguente procedura:

- depositare tre gocce (0,1 ml circa) della coltura di prearricchimento in punti separati (e lontani tra loro) della superficie di una piastra di terreno MSRV senza spatolare (effettuare 2 repliche),
- incubare, senza rovesciare la piastra, a 42 °C per 20-24 ore,
- osservare, intorno ai punti di deposizione delle gocce eventuali aloni di crescita (il colore azzurro del terreno appare leggermente rischiarato): essi sono dovuti a batteri mobili che si riproducono bene nel terreno; gli aloni dovuti a sviluppo di salmonelle sono di grandi dimensioni e spesso intercettano il bordo della piastra. La semplice osservazione di un tale alone conferisce alla prova una presuntività di presenza di salmonelle, mentre l'assenza di aloni o la presenza di aloni molto ristretti (ø <1,5 cm) permette di escludere la presenza di salmonelle mobili,
- in caso di positività, procedere comunque ad un accertamento preliminare rapido sul materiale più esterno dell'alone mediante il test di agglutinazione al lattice con sieri anti-H,
- lo stesso materiale più esterno dell'alone può essere prelevato per le subcolture destinate alle prove di identificazione.

Terreno di coltura MSRV:

Triptosio	g 4,59
Idrolizzato di caseina (acido)	g 4,59
Cloruro di sodio	g 7,34
Potassio fosfato monobasico	g 1,47
Cloruro di magnesio (anidro)	g 10,93
Verde malachite ossalato	g 0,037
Agar	g 2,7
Acqua distillata	q.b. a ml 1,000
pH	5,2 ± 0,2

La ricerca delle salmonelle può essere effettuata anche utilizzando altri metodi rapidi equipollenti, reperibili in commercio, che presentino lo stesso grado di precisione.

D) Determinazione delle biotossine algali PSP (Paralytic Shellfish Poison)

1. PRINCIPIO

1.1 Il metodo si basa sulla inoculazione intraperitoneale di un estratto di molluschi in topi adulti. La presenza di tossina PSP provoca la morte degli animali.

2. MATERIALI

2.1 Si utilizzano topi albini di razza Swiss di peso compreso fra i 19 e 21 g. Se il peso e >21 o <19 si applica il fattore di correzione del peso. Non si possono utilizzare topi con peso >23 g e topi già usati.

3. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

3.1 I molluschi da analizzare vengono puliti esternamente lavandoli con acqua. Si aprono tagliando i muscoli adduttori e si rimuovono i tessuti molli (polpa) del mollusco dalla conchiglia. Non si debbono usare ne calore ne anestetici prima di aprire il mollusco e bisogna evitare di danneggiare o tagliarne il corpo.

3.2 Circa 100-150 g di polpa vengono trasferiti su una retina di plastica, dove vengono lasciati scolare per 5'.

3.3 Si omogeneizza il campione in frullatore elettrico.

4. ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

4.1 Si pesano 100 g di materiale omogeneizzato.

4.2 Si aggiungono 100 ml di HCl 0,25 N, si agita e si verifica che il pH non sia compreso fra 2 e 2,5.

4.3 La miscela viene portata ad ebollizione e si lascia bollire lentamente per 5'.

4.4 Si lascia raffreddare a temperatura ambiente e si verifica nuovamente il valore del pH che deve essere compreso fra 2 e 2,5. Per abbassarlo si aggiunge HCl 5 N, agitando fino ad ottenere il valore del pH voluto. Per alzare il pH si aggiunge alla miscela NaOH 0,1 N lasciandola cadere a gocce ed agitando costantemente per prevenire una alcalinizzazione locale e di conseguenza la distruzione della tossina.

4.5 Si trasferisce la miscela in un cilindro graduato da 200 ml e si porta a volume con acqua.

4.6 Si centrifuga la miscela a 3000 r.p.m. per 5'.

4.7 Il sopranatante viene trasferito in una beutà e si controlla di nuovo il pH.

5. INOCULAZIONE DEGLI ANIMALI

5.1 Si inocula nel peritoneo di ciascun topo test 1 ml di estratto acido.

5.2 Si annota con un cronometro il tempo all'inizio della inoculazione e si osserva attentamente il topo per stabilire il tempo di morte indicato dall'ultimo respiro.

5.3 Si puo usare per l'iniziale determinazione un topo solo, ma è preferibile usarne 2 o 3.

5.4 Se il tempo di morte o la mediana dei tempi di morte dei topi è <5 minuti si fa una diluizione per ottenere un tempo di morte compreso tra 5 e 7 minuti.

5.5 Se il tempo di morte di 1 o 2 topi a cui è stato iniettato l'estratto non diluito risulta >7 minuti, tre o più topi devono essere inoculati per stabilire la tossicità del campione.

5.6 Se e necessaria una elevata diluizione, si aggiusta il pH della soluzione aggiungendo gocce di HCl (0,1 o 0,01 N) per portare il pH ad un valore tra 2 e 2,5.

5.7 Si inoculano tre topi con la diluizione che dà un tempo di morte di 5-7 minuti.

6. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

6.1 Si determina il tempo mediano di morte dei topi tenendo presente anche quelli sopravvissuti e tramite la tabella 2 si determinano i corrispondenti valori di unità topo.

6.2 Se il peso degli animali è <19 g o >21 g si opera una correzione per ciascun topo moltiplicando le unità topo corrispondenti al tempo di morte per il fattore di correzione del peso per quel topo ricavato in base alla tabella 3 ed infine si sceglie il valore mediano delle unità topo corrette per gruppo (considerare il tempo di morte dei sopravvissuti come >60 minuti o equivalente a <0,875 U.T. nel calcolo della mediana).

6.3 Si convertono le U.T. in μg di tossina/ml moltiplicandole per il valore del fattore di conversione (C.F.). Quest'ultimo è dato dal rapporto tra μg di tossina PSP della soluzione di riferimento inoculata in peritoneo e l'U.T. corretta:

μg di tossina/100 g di polpa = (μg/ml) x fattore di diluizione x 200.

7. STANDARDIZZAZIONE DEL METODO BIOLOGICO

7.1 Preparare una soluzione standard di lavoro di PSP, utilizzando una soluzione madre USA, fino ad ottenere una concentrazione di 1 μg/ml. Si ottiene portando 1 ml di soluzione standard madre a 100 ml con acqua distillata. Questa soluzione è stabile numerose settimane a 3-4 °C.

7.2 Calcolo del valore del C.F. (fattore di conversione).

7.2.1 Si diluiscono aliquote di 10 ml di soluzione standard di lavoro (1 μg/ml) con 10-15-20-25-30 ml di H_2O. Il pH delle diluizioni deve essere compreso fra 2 e 4 e non deve mai superare 4,5.

7.2.2 Viene scelta quella diluizione che iniettata in tre o più topi per via intraperitoneale alla dose di 1 ml determina la morte degli animali in un tempo mediano di 5-7 minuti.

7.2.3 La diluizione scelta viene provata con variazioni di +1 ml di H_2O (ad esempio se 10 ml di standard diluiti con 25 ml di H_2O uccidono i topi in 5-7 minuti, si provano soluzioni diluite 10 + 24 e 10 + 26). Si inietta un gruppo di topi con 1 ml di ciascuna delle 2 o 3 diluizioni che determinano la morte nel tempo mediano di 5-7 minuti.

7.2.4 Si inietta una dose di 1 ml a ciascun topo per via intraperitoneale e si determina il tempo di morte corrispondente al tempo trascorso fra l'esecuzione della iniezione e l'ultimo respiro del topo.

7.2.5 Si ripete la prova 1 o 2 giorni più tardi usando le diluizioni preparate come sopra descritto, che differiscono per variazioni di + 1 ml di H_2O rispetto alla diluizione usata.

7.2.6 Si ripete poi l'intero test partendo con nuove diluizioni ottenute dalla soluzione standard di lavoro (1 μg/ml) preparata fresca prima dell'uso.

7.2.7 Si calcola il tempo mediano di morte per ciascun gruppo di 10 topi utilizzati e per ciascuna delle diluizioni preparate. Se tutti i gruppi di 10 topi iniettati con qualunque diluizione danno tempi mediani di morte <5 o >7 minuti non si tiene conto dei risultati di questa diluizione nei calcoli successivi. D'altra parte, se anche per uno solo dei gruppi di 10 topi iniettati con una qualsiasi diluizione si verifica un tempo mediano di morte compreso tra 5 e 7, minuti si includono nei calcoli tutti i gruppi di 10 topi usati con questa diluizione, anche se alcuni dei tempi mediani di morte sono <5 o >7 minuti.

7.2.8 Dal tempo mediano di morte per ciascun gruppo di 10 topi di ciascuna delle diluizioni selezionate si determina il tempo mediano di U.T./ml tramite la tabella 2.

7.2.9 Si dividono i µg di tossina calcolati per 1 ml per le U.T./ml al fine di ottenere il fattore di conversione (C.F.) il quale esprime i µg di tossina equivalenti ad 1 U.T.

7.2.10 Si calcola il valore medio del C.F. e si usa tale valore come punto di riferimento per controllare le prove di routine.

7.2.11 I valori di C.F. possono variare in modo significativo nell'ambito dello stesso laboratorio se le tecniche e i topi non sono rigidamente controllati.

8. USO DELLO STANDARD PER PROVE DI ROUTINE SUI MOLLUSCHI

8.1 Si controlla periodicamente il valore del C.F.

8.1.1 Se i molluschi sono analizzati meno di una volta a settimana, si determina il valore del C.F. in ciascun giorno in cui sono effettuate le prove, iniettando 5 topi con opportune diluizioni dello standard di lavoro.

8.1.2 Se le prove vengono effettuate in giorni diversi nell'ambito di una settimana, e necessario fare soltanto un controllo settimanale con diluizioni di standard tali che il tempo mediano di morte risulti compreso tra 5 e 7 minuti. Il valore del C.F. così determinato dovrebbe essere compreso nel valore medio del C.F. ± 20%.

8.1.3 Se il controllo non cade in questo ambito, si completa un gruppo di 10 topi (aggiungendone 5 ai 5 già iniettati) e si inocula un secondo gruppo di 10 topi con la stessa diluizione di standard.

8.1.4 Si media il valore del C.F. per il secondo gruppo con quello del primo e si prende il risultato come nuovo valore di C.F. Variazioni del C.F. >20% rappresentano una significativa modificazione della risposta dei topi alla tossina o alle tecniche di laboratorio. Modificazioni di questo tipo richiedono un cambiamento del valore del C.F.

8.1.5 Controlli ripetuti del valore di C.F. di solito conducono a risultati compresi in una variazione del ± 20%. Se si riscontrano frequentemente variazioni più ampie sarebbe opportuno procedere ad un controllo di tutta la tecnica prima di continuare con le normali prove di routine.

DETERMINAZIONE TOSSINE IDROSOLUBILI - P.S.P. TABELLA 2

Tempo di morte (minuti)	U.T.	Tempo di morte (minuti)	U.T.
1:00	100	5:00	1,92
10	66,2	05	1,89
15	38,3	10	1,86
20	26,4	15	1,83
25	20,7	20	1,80
30	16,5	30	1,74
35	13,9	40	1,69
40	11,9	45	1,67
45	10,4	50	1,64
50	9,33		
55	8,42	6:00	1,60
		15	1,54
2:00	7,67	30	1,48
05	7,04	45	1,43
10	6,52		
15	6,06	7:00	1,39
20	5,66	15	1,35
25	5,32	30	1,31
30	5,00	45	1,28
35	4,73		
40	4,48	8:00	1,25
45	4,26	15	1,22
50	4,06	30	1,20
55	3,88	45	1,18
3:00	3,70	9:00	1,16
05	3,57	30	1,13
10	3,43		
15	3,31	10:00	1,11
20	3,19	30	1,09
25	3,08		
30	2,98	11:00	1,075
35	2,28	30	1,06
40	2,79		
45	2,71	12:00	1,05
50	2,63		
55	2,56	13	1,03
		14	1,015
4:00	2,50	15	1,000
05	2,44	16	0,99
10	2,38	17	0,98
15	2,32	18	0,972
20	2,26	19	0,965
25	2,21	20	0,96
30	2,16	21	0,954
35	2,12	22	0,948
40	2,08	23	0,942
45	2,04	24	0,937
50	2,00	25	0,934
55	1,96	30	0,917
		40	0,898
		60	0,875

TABELLA 3

DETERMINAZIONE TOSSINE IDROSOLUBILI - P.S.P.

Fattori di correzione del peso	
Peso del topo (g)	Unità topo
10	0,50
10,5	0,53
11	0,56
11,5	0,59
12	0,62
12,5	0,65
13	0,675
13,5	0,70
14	0,73
14,5	0,76
15	0,785
15,5	0,81
16	0,84
16,5	0,86
17	0,88
17,5	0,905
18	0,93
18,5	0,95
19	0,97
19,5	0,985
20	1,000
20,5	1,015
21	1,03
21,5	1,04
22	1,05
22,5	1,06
23	1,07

E) Determinazione delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison)

1. PRINCIPIO

1.1 Il metodo si basa sulla inoculazione intraperitoneale dell'estratto dell'epatopancreas di molluschi in topi adulti. La presenza di tossina DSP provoca negli animali malessere generale e morte.

2. MATERIALI

2.1 Si utilizzano topi albini di razza Swiss del peso di 18-20 g.

2.2 Introdurre gli animali nelle strutture di stabulazione nelle stesse condizioni ambientali in cui si svolgerà il saggio per almeno cinque giorni prima dello stesso.

3. ESTRAZIONE DELLA TOSSINA

3.1 Pulire esternamente con acqua una quantità opportuna di molluschi, prelevare g 25 di epatopancreas e trasferirli su una retina di plastica dove vengono lasciati sgocciolare per 5 minuti.

3.2 Omogeneizzare gli epatopancreas con omogeneizzatore a cavitazione; pesare g 20 di omogeneizzato ed estrarli con ml 100 di acetone mantenendoli per 2 minuti a temperatura ambiente.

3.3 Filtrare per carta da filtro comune.

3.4 Riprendere il residuo rimasto sul filtro e ripetere le operazioni descritte nei punti 3.2 e 3.3 per altre due volte, estraendo con 50 ml di acetone ogni volta.

3.5 Riunire i tre estratti e far evaporare l'acetone in evaporatore rotante a 30=40 °C. Non e necessario eliminare anche l'acqua residua.

3.6 Risospendere il residuo in ml 10-15 di acqua distillata.

3.7 Estrarre la sospensione acquosa con ml 50 di etere etilico. Nel caso si formi, all'interfaccia delle due fasi, un'emulsione non risolubile, questa va separata, addizionata con 10 ml di acqua e riestratta con 25 ml di etere; l'eventuale ulteriore emulsione viene eliminata. Riunire le fasi eteree.

3.8 Ripetere l'operazione del punto 3.7 per due volte lavando con piccole quantità di acqua; riunire gli estratti eterei ed evaporare.

3.9 Sospendere il residuo in ml 4 di Tween 60 all'1%. Curare la formazione di un'emulsione omogenea e senza grumi, eventualmente con l'uso di ultrasuoni.

4. INOCULAZIONE DEGLI ANIMALI

4.1 Pesare i topi ed annotare il peso di ciascuno, indi inoculare intraperitoneo tre topi con 1 ml della sospensione dell'estratto.

4.2 Tenere gli animali in osservazione per 6 ore, controllando il loro stato ogni 15 minuti. Assumere come tempo di sopravvivenza l'intervallo tra l'inoculazione e l'ultimo controllo in cui risultavano vivi.

5. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

5.1 Correggere in funzione del peso dei singoli topi i relativi tempi di sopravvivenza osservati, moltiplicandoli per i fattori di correzione riportati nella tabella 4.

5.2 Se almeno due topi hanno un tempo di sopravvivenza inferiore alle 5 ore il saggio risulta positivo.

5.3 Se almeno due topi hanno un tempo di sopravvivenza superiore alle 5 ore il saggio risulta negativo.

5.4 Se si verifica quanto previsto al punto 5.3, ma il terzo topo ha un tempo di sopravvivenza inferiore alle 3 ore, il saggio viene ripetuto su 4 topi, aumentando in proporzione la quantità di epatopancreas di partenza ed il volume della soluzione di Tween. Si determina la mediana dei sette tempi di sopravvivenza registrati complessivamente: se questa è inferiore alle 5 ore il saggio si considera positivo.

TABELLA 4

FATTORI DI CORREZIONE

Peso del topo (g)	Fattore
18,0	1,14
18,5	1,10
19,0	1,06
19,5	1,03
20,0	1,00

F) Metodo di analisi per la determinazione del mercurio nei molluschi bivalvi (Decisione 90/515/CEE della Commissione del 26 settembre 1990)

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo di analisi consente la determinazione del contenuto totale di mercurio nei molluschi.

2. PRINCIPIO

Il campione e mineralizzato con miscela solfonitrica; lo ione mercurio e ridotto allo stato metallico con cloruro stannoso ed estratto dalla soluzione in corrente di aria. I vapori di mercurio sono convogliati in cella cilindrica con finestra di quarzo posta nel cammino ottico di uno spettrofotometro per assorbimento atomico e la determinazione si esegue misurando l'assorbimento alla lunghezza d'onda di 253,6 nanometri.

3. APPARECCHIATURA

3.1 Omogenizzatore ad immersione in acciaio inox

3.2 Digestore costituito da un pallone della capacità di 100 ml munito di collo smeriglio su cui è innestato un refrigerante in vetro borosilicato (fig. 1).

3.3 Dispositivo per la riduzione del mercurio e trascinamento dei vapori, costituito da un sistema chiuso di gorgogliamento e da una pompa peristaltica per la generazione della corrente d'aria (fig. 2).

3.4 Spettrofotometro per assorbimento atomico munito di cella cilindrica con finestra di quarzo avente cammino ottico di 100 mm e diametro interno di 20 mm, e di lampada a mercurio (a scarica o a catodo cavo).

4. REATTIVI

4.1 Soluzione di riferimento contenente 1000 µg/ml di mercurio
Diluire questa soluzione, al momento dell'uso, con acido solforico 1 N in modo da ottenere una concentrazione di 1 µg/ml di mercurio.

4.2 Miscela solfonitrica (1:1)
Miscelare volumi uguali di acido nitrico concentrato 65% ed acido solforico concentrato 98%.

4.3 Soluzione di cloridrato di idrossilamina (concentrazione 12% p/v)
Sciogliere 12 g di cloruro di sodio e 12 g di cloridrato di idrossilamina in acqua e portare a volume di 100 ml.

4.4 Soluzione di cloruro stannoso biidrato (concentrazione 10% p/v)
Sciogliere 10 g di cloruro stannoso biidrato in acido solforico 1 N (4.5) e portare a volume di 100 ml con lo stesso acido solforico.

4.5 Soluzione di acido solforico 1 N
Diluire opportunamente acido solforico al 98% puro per analisi di metalli in tracce.

5. PROCEDIMENTO

5.1 Mineralizzazione

5.1.1 Pesare direttamente nel pallone del digestore circa 3 g (con la precisione di ± 0,01 g) del campione accuratamente omogeneizzato ed aggiungere 10 ml di miscela solfonitrica (4.2). Agitare e lasciare a temperatura ambiente per circa 10 minuti e riscaldare quindi cautamente con microfiamma regolando la temperatura in modo da mantenere la soluzione solfonitrica sempre in ebollizione incipiente. Proseguire il riscaldamento fino ad ottenere una soluzione limpida. Raffreddare il pallone ed aggiungere dall'alto del refrigerante 30-40 ml di acqua. Far bollire per altri 20 minuti per l'eliminazione degli ossidi di azoto. Raffreddare, lavare il refrigerante con 20 ml di acqua distillata, trasferire in pallone tarato da 100 e portare a volume con acqua distillata.

Figura 1

POMPA
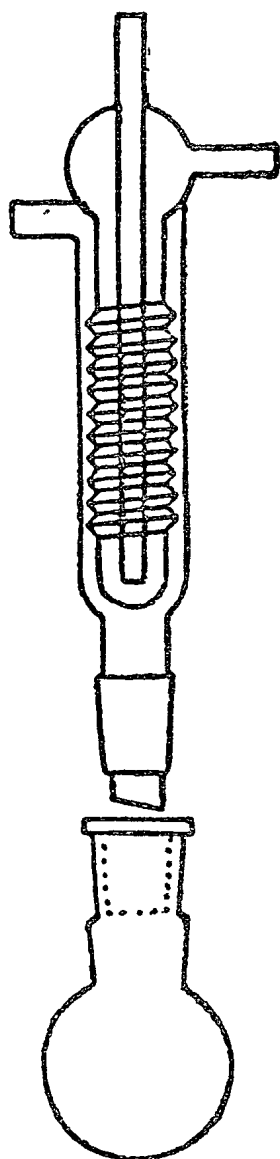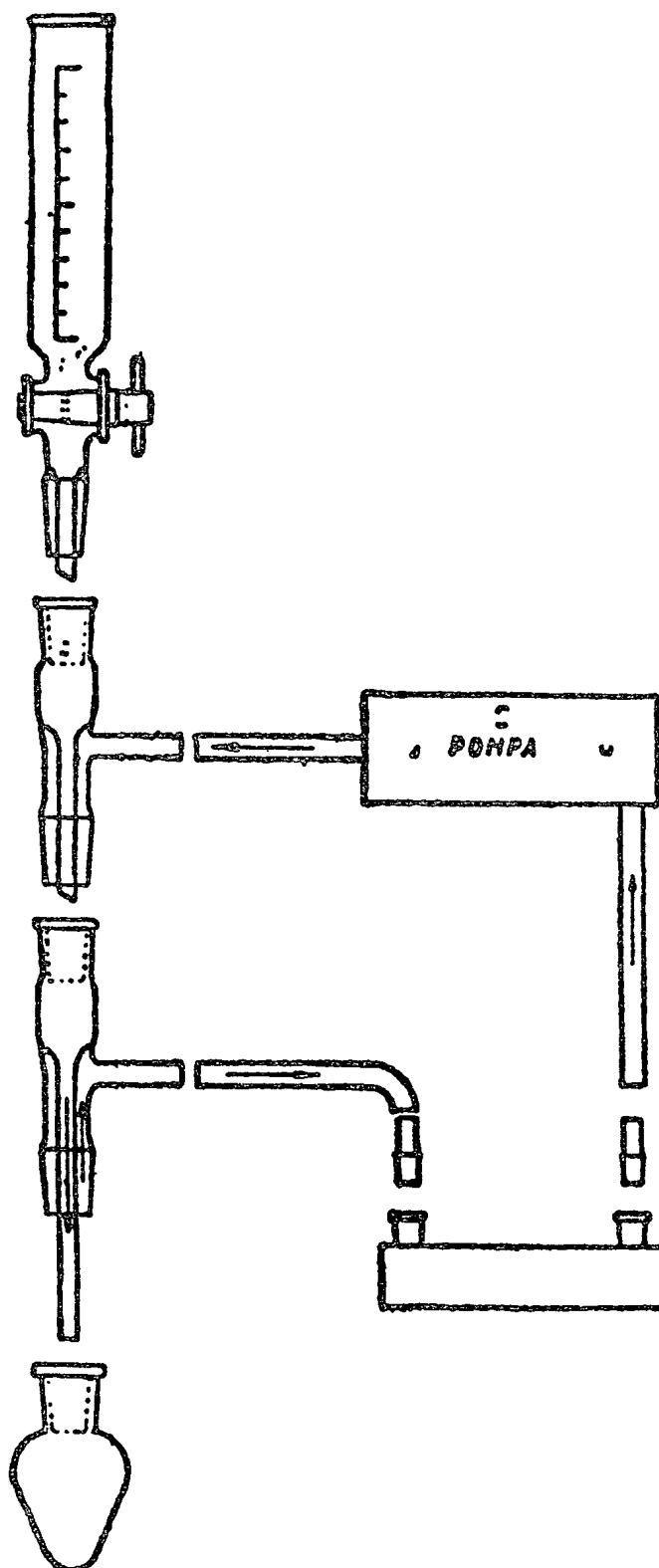
Figura 2

5.2 Determinazione quantitativa

5.2.1 Lettura spettrofotometrica

Predisporre lo strumento nelle seguenti condizioni operative:
Lunghezza d'onda: 253,6 nanometri.
Lettura: con registratore.
Trasferire 5 ml di soluzione del campione mineralizzato nella boccia di gorgogliamento. Aggiungere 0,5 ml di cloridrato di idrossilamina e collegare il palloncino al sistema di gorgogliamento. Versare dall'imbuto di carico 1 ml di cloruro stannoso ed iniziare immediatamente il gorgogliamento dell'aria. Registrare il segnale dell'assorbanza che cresce gradatamente fino ad un massimo e quindi diminuisce lentamente; effettuare la lettura in corrispondenza del massimo.

5.2.2 Curva di taratura

Trasferire in 5 palloni tarati da 100 ml, rispettivamente, 10 ml di miscela solfonitrica e 0 ml - 1 ml - 2 ml - 3 ml - 4 ml di soluzione di riferimento contenente 1 µg/ml di mercurio. Portare al volume di 100 ml con acqua distillata ciascun palloncino.
Eseguire su queste soluzioni la misura dell'assorbanza come descritto al punto 5.2.1.
Con i valori ottenuti si costruisce la curva di taratura.

5.2.3 Calcolo

Riportare sulla curva di taratura la misura dell'assorbanza eseguita al punto 5.2.1 e calcolare la concentrazione del mercurio nella soluzione. Il valore ottenuto diviso per il peso del campione prelevato (5.1.1) espresso in grammi dà il contenuto in mercurio dei molluschi espresso in microgrammi per grammo.

G) Metodo di analisi per la determinazione del piombo nei molluschi bivalvi (Decisione 90/515/CEE della Commissione del 26 settembre 1990)

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il metodo di analisi consente la determinazione del contenuto totale di piombo nei molluschi.

2. PRINCIPIO DEL METODO

Il contenuto totale di piombo nei molluschi e determinato mediante la Spettrofotometria di assorbimento atomico, in fornetto di grafite. Allo scopo di ridurre gli effetti interferenti della matrice durante la misura spettrofotometrica e utilizzato il metodo delle addizioni standards.

La mineralizzazione del campione e condotta mediante incenerimento a secco.

3. REATTIVI

3.1 Acido nitrico 65% puro per analisi, metalli in tracce
3.2 Acido cloridrico 37%
3.3 Acido nitrico 65%
3.4 Fosfato biacido di ammonio ($NH_4H_2PO_4$)
3.5 Nitrato di magnesio ($Mg(NO_3)_2$)
3.6 Modificante di matrice: sciogliere 4 g di fosfato biacido di ammonio (3.4) e 0,2 g di nitrato di magnesio (3.5) in acqua e portare a 100 ml.

3.7 Soluzione concentrata di riferimento di piombo (100 mg Pb/L): sciogliere 159,9 mg di nitrato di piombo ($Pb(NO_3)_2$) in acqua in un pallone tarato da 1000 ml, aggiungere 10 ml di acido nitrico (3.1), portare al volume di 1L ed agitare. Mantenere la soluzione in bottiglia di vetro borosilicato.

3.8 Soluzione di riferimento di piombo (1 mg Pb/L): pipettare 1,0 ml della soluzione di riferimento (3.7), in un pallone tarato da 100 ml. Aggiungere 1 ml di acido nitrico (3.1) e portare al volume di 100 ml con acqua ed agitare.

3.9 Soluzione diluita di riferimento di piombo (10,0 e 20,0 µg Pb/L): pipettare 1,0 e 2,0 ml della soluzione di riferimento (3.8) in palloni tarati da 100 ml, aggiungere a ciascuno 1 ml di acido nitrico (3.1) e portare al volume di 100 ml con acqua ed agitare.
Mantenere la soluzione in bottiglia di polietilene.
Preparare le soluzioni fresche ogni giorno.

3.10 Argon ultrapuro.

4. APPARECCHIATURE, VETRERIA E MATERIALE VARIO

4.1 Omogeneizzazione
4.2 Capsule di platino a fondo piatto, o capsule di quarzo
4.3 Piastra riscaldante, termoregolabile
4.4 Forno a muffola, rivestito internamente in quarzo, con programmatore elettronico di temperatura
4.5 Bilancia analitica
4.6 Palloni tarati, capacità 100 e 1000 ml, con tappi a smeriglio in vetro
4.7 Pipette tarate, di volumi differenti (da 50 µL e 5 ml) con puntali di plastica
4.8 Bottiglie di polietilene, capacità 100 ml
4.9 Spettrofotometro ad assorbimento atomico, munito di fornace di grafite, correttore del fondo, autocampionatore con cuvette in teflon, stampante, lampade a catodo cavo per piombo, tubi di grafite pirolizzati piattaforme del L'vov ecc.

<u>Nota</u>

Tutta la vetreria deve essere di vetro borosilicato o vetro di qualità simile. Prima dell'uso la vetreria deve essere lavata a caldo con una soluzione di acido cloridrico (3.2) 1:3

(v/v), quindi risciacquata con acqua distillata, trattata a caldo con una soluzione di acido nitrico (3.3) 1:3 (v/v), e infine risciacquate con acqua bidistillata.

La vetreria deve essere asciugata e conservata in un luogo al riparo da possibili contaminazioni. Le cuvette in teflon devono essere trattate nello stesso modo.

5. PRETRATTAMENTO DEL CAMPIONE

5.1 Campione

Il campione deve essere conservato in modo tale che la sua composizione non sia alterata per disidratazione, condensazione o alterazione.

5.2 Campione per analisi

Il campione per l'analisi deve essere rappresentativo dell'intero campione. Esso deve essere preparato rapidamente macinando 100 g di prodotto fino a completa omogeneizzazione.

6. PROCEDURA

6.1 Incenerimento a secco

2,00 g del prodotto accuratamente omogeneizzato e pesato in capsula di platino, sono sottoposti ad essiccamento e quindi a carbonizzazione su piastra riscaldante in maniera lenta e graduale al fine di evitare perdite per proiezione di matrice. Il residuo carbonioso, trasferito in muffola, viene incenerito per 8 ore alla temperatura di 400 + 10 °C.
Dopo tale trattamento le ceneri devono risultare perfettamente bianche. Nel caso contrario il residuo, trattato con poche gocce di HNO_3 e nuovamente essiccato, viene sottoposto ad un nuovo ciclo di incenerimento per almeno 4 ore.
Le ceneri riprese con 1 ml di HNO_3 (3.1), vengono riscaldate fino a completa dissoluzione trasferite in un palloncino tarato da 50 ml e portate a volume con H_2O bidistillata.

6.2 Bianco

Condurre l'intero procedimento di mineralizzazione, omettendo la porzione del campione da analizzare.

6.3 Determinazione spettrofotometrica

6.3.1 Condizioni strumentali

La misura strumentale è eseguita mediante uno Spettrofotometro di assorbimento atomico, munito di fornace di grafite ed autocampionature, gestiti da un computer completo di stampante grafica.

I parametri strumentali per il piombo sono i seguenti:

Misura strumentale:	Assorbanza
Metodi di calibrazione:	Addizioni standards
Modo di misura:	Area di picco
Fenditura (nm):	0,7

Lunghezza d'onda:	283,3
Introduzione del campione:	campionatore automatico
Tempo di misura, durante l'atomizzazione (sec.):	3
Repliche:	3
Correttore del fondo:	inserito durante l'atomizzazione

Tubicini pirolitici di grafite con piattaforma del L'vov

Parametri del fornetto di grafite

Stadio Numero	Temperatura (°C)	Rampa	Tempo Isoterma	Flusso gas (ml/min)
1	90	10	10	300
2	130	10	20	300
3	450	15	20	300
4	800	15	20	300
5	1800	0	3	0
6	2500	2	2	300
7	20	2	2	300

Parametri dell'autocampionatore

Volumi (µL)

	Standard (20 µg/L Pb)	Campione	Bianco	Modifican. di matrice $Mg(NO_3)_2+NH_4H_2PO_4$
Bianco	---	---	40	5
Campione	---	20	20	5
1° addizione	10	20	10	5
2° addizione	20	20	---	5

6.3.2 Misura strumentale

Se lo Spettrofotometro dispone di un computer, la concentrazione del piombo nella soluzione del campione è calcolata direttamente dallo strumento con il metodo delle aggiunte standards, e riportata sulla stampante.

Se lo strumento non dispone di un computer, è necessario costruire la retta di taratura con il metodo delle aggiunte standards, riportando in ascisse il valore di concentrazione e in ordinata le assorbanze corrispondenti.
Riportati i tre punti corrispondenti alle tre letture, rispettivamente del campione, del campione più la prima aggiunta e del campione più la seconda aggiunta, costruire la retta passante per i tre punti e prolungarla fino ad intercettare l'asse delle X. Il valore di concentrazione corrispondente all'intercetta rappresenta il valore di concentrazione di piombo, nella soluzione del campione.

Nota

Il metodo delle aggiunte standards e applicato correttamente se i valori di assorbanza del campione e del campione con le due aggiunte rientrano nel campo della linearità.

6.3.3 Calcolo

Il contenuto del piombo nel campione è calcolato mediante la seguente formula:

$$C = \frac{c \cdot V}{1000 \cdot m}$$

C = contenuto di piombo espresso in mg/kg del campione analizzato

c = contenuto di piombo espresso in µg/L nella soluzione del campione

V = il volume della soluzione espresso in ml

m = la porzione del campione per l'analisi espressa in grammi

7. Accuratezza

L'accuratezza del metodo e in funzione della disponibilità di adeguati materiali standards di riferimento. Qualora non siano disponibili materiali simili alla matrice alimentare da analizzare e necessario ricorrere a prove di recupero sulla matrice opportunamente addizionata dell'analista.

8. Limite di rivelabilità

Il limite di rivelabilità del metodo, utilizzando il procedimento di incenerimento a secco, per una porzione di campione di 5 g, e pari a 0,020 mg/kg.

9. Riproducibilità

a) per concentrazioni fino a 100 µg/kg il CV è inferiore a 0,20;
b) per concentrazioni tra 100 µg/kg e 1000 µg/kg il CV e inferiore a 0,15;
c) per concentrazioni maggiori di 1000 µg/kg il CV è inferiore a 0,10.

H) Modalità di costituzione del campione di molluschi bivalvi destinato alle analisi

1. Il campione di molluschi bivalvi da sottoporre ad analisi deve essere costituito da 50-300 invertebrati per aliquota in relazione al tipo di analisi ed alla specie di molluschi oggetto del prelievo, con criterio inverso alla dimensione dei molluschi.

2. Ciascuna delle aliquote di cui al punto 1 può essere utilizzata per un solo tipo di accertamento analitico (microbiologico, chimico, biotossicologico, fisico).

3. I campioni dei molluschi bivalvi devono essere mantenuti, dal momento del prelievo al momento in cui viene iniziata la prima analisi, a temperatura non superiore a +6 °C.

4. I controlli microbiologici vengono eseguiti con le modalità previste dall'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

95A7125

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Riprogrammazione del finanziamento per la realizzazione della «Riqualificazione ambientale e risanamento idraulico ed igienico sanitario del bacino dell'alveo dei Camaldoli».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 415/92, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la propria delibera del 13 marzo 1995 con la quale si e proceduto alla revoca del finanziamento di L. 21.696.000.000 destinato al comune di Giugliano per la «Riqualificazione ed il risanamento igienico e sanitario del bacino dell'alveo dei Camaldoli»;

Considerato che a seguito della revoca, il comune di Giugliano ha prodotto una relazione tecnica dove si evidenzia che i lavori riguardano la realizzazione del tratto intermedio del collettore Domizio e la sistemazione idraulica ed igienico sanitaria della zona ormai completamente inurbata e che dette opere servono a migliorare ed a rendere funzionali altre opere già realizzate o in via di realizzazione finanziate con fondi FERS ed altre fonti;

Considerato che è già stata espletata la gara d'appalto ed è già avvenuta la consegna dei lavori il 29 giugno 1994;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

La somma di L. 21.696.000.000 richiamata in premessa viene assegnata al comune di Giugliano per la realizzazione della «Riqualificazione ed il risanamento igienico e sanitario del bacino dell'alveo dei Camaldoli» regolamentata dalla convenzione n. 203/90 già stipulata dall'ex Agensud ed il comune di Giugliano in data 28 gennaio 1993.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto provvederà a trasferire il citato finanziamento al comune di Giugliano.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 2 novembre 1995
Registro n. 1 bilancio, foglio n. 215

95A7101

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Riallocazione delle risorse resesi disponibili a seguito della revoca del finanziamento del progetto FIO 1989 n. 5 «Palazzo del principe in S. Nicola Arcella».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti ed occupazione»;

Vista la propria delibera 19 dicembre 1989 con la quale vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ivi compreso il progetto n. 5 «Palazzo del principe in S. Nicola Arcella»;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994 con la quale è stato revocato il finanziamento del progetto FIO '89 n. 5 «Palazzo del principe in S. Nicola Arcella (Cosenza)»;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge n. 493 del 4 dicembre 1993, in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede il riesame dei programmi di intervento da parte del CIPE previsti dalla normativa vigente, e in tale contesto, tra l'altro, la facoltà di destinare le somme disponibili a seguito di revoche di finanziamenti, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale, ad altre opere prontamente affidabili, secondo determinate priorità;

Visto il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato il 9 giugno 1995 con nota n. 66936 in merito alla citata revoca;

Considerata la necessità di dar corso ad interventi di assoluta urgenza volti a scongiurare il pericolo di crollo segnalato dall'amministrazione dei beni culturali, dell'immobile interessato al suddetto progetto FIO n. 5;

Vista la richiesta avanzata dal Ministro per i beni culturali e ambientali con nota n. 2970 del 25 luglio 1995 sulla base della proposta di riprogrammazione elaborata dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed archeologici di Cosenza;

Delibera:

Del finanziamento revocato con la delibera del 13 aprile 1994, resta nella disponibilità del Ministero per i beni culturali e ambientali, sul pertinente capitolo di spesa, l'ammontare della prima assegnazione di lire 12.472 milioni, da utilizzare, per quanto previsto in premessa, entro i limiti delle somme non ancora spese.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 25 ottobre 1995
Registro n. 1 bilancio, foglio n. 213

95A7102

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

all'art. 8 del titolo XI relativo al corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, tra l'elenco delle discipline facoltative, viene soppressa la disciplina «paleontologia umana e paletnologia» e inserita quella di «paleontologia umana e paleoetnologia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il rettore: TECCE

95A7104

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1995), coordinato con la legge di conversione 29 novembre 1995, n. 503 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per favorire la privatizzazione».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318». Il D.L. n. 318/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1995).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Disposizioni riguardanti la CONSAP

1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., è trasferita al Tesoro dello Stato.

2. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro è autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910.815.000.000 titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 910.815.000.000 per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al

comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

1. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218»;

a-bis) *all'articolo 6, al comma 2, le parole: «dei geometri e dei periti agrari» sono sostituite dalle seguenti: «dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici»;*

a-ter) *all'articolo 12, al comma 2, la lettera* d) *è sostituita dalla seguente:*

«d) l'ammontare del fondo, che non può essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3»;

a-quater) *all'articolo 12, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«s-bis) *la riduzione a cinque anni del termine di dieci anni di cui alla lettera* m) *e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera* s) *relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti»;*

a-quinquies) *all'articolo 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. *Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei soggetti contraenti. Per le modalità di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1»;*

a-sexies) *all'articolo 13, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'investimento della società di gestione in ciascun fondo da essa gestito non può superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso»;*

a-septies) *all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le società di gestione il limite di cui al comma 8»;

a-octies) *all'articolo 14, al comma 1, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

«b) assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera a)»;

a-nonies) *all'articolo 14, al comma 2, le parole: «al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento»;*

a-decies) *all'articolo 14, al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il patrimonio del fondo non può essere investito in attività direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima società ovvero da altre società facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse società»;*

b) *all'articolo 14, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:*

«6-bis. *Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6.*

6-ter. *A pena di nullità dei contratti di vendita, le attività patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima società ovvero ad altre società facenti parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6»;*

b-bis) *dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*

«*Art. 14*-bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). — *1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte con apporto di beni immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'articolo 12, comma 1, comma 2, lettere* a), d), e), l), m), o), p), q), r) *e* s-bis), *e comma 6, nonché l'articolo 13, comma 8, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.*

2. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di beni immobili di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura e le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

3. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste all'articolo 8.

*4. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-*ter.

5. Con modalità analoghe a quelle previste all'articolo 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

6. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 5 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

7. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).

8. Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla istituzione del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la società di gestione deve:

a) *dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento;*

b) *dichiarare caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote;*

c) *deliberare la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo.*

9. Gli apporti al fondo istituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto.

10. Per gli apporti di cui al comma 1 è dovuta, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta di registro fissa di lire 100 milioni che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo dei suddetti apporti che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

11. I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a lire 100 miliardi certificati dal collegio dei periti di cui all'articolo 8, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione né a soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

12. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

13. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

14. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

15. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 14 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del debito complessivo».

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Disposizioni tributarie*). — *1.* La società di gestione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105,106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo è escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si applica il comma 4 dell'articolo 54 del citato testo unico; tuttavia, le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

4. La società di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

5. La società di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilità separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni.

6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 3, del citato testo unico.

7. La società di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio.

8. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività dei fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della società di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 di detto decreto; agli stessi fini *non s'intendono rilevanti*, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato articolo 19, *le operazioni* esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'articolo 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'articolo 38-*bis* del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.

9. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge.

10. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta.

11. Con uno o più decreti, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresì particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta.».

1-bis. *La disposizione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 1, lettera* a-bis), *del presente articolo, si interpreta nel senso che le libere professioni ivi indicate devono essere state effettivamente esercitate in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa ed esclusiva.*

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia

costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo Stato o *da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti;»;*

b) al comma 2 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*, possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'articolo 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86.»;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 29, è inserito il seguente:

«*3-bis.* La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione per le quote dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*.».

Art. 3.

Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

1. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la società Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l'anno 1995.

3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle *modalità di contribuzione agli oneri* di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa società le rate per capitale e interessi dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A7196

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 22 novembre 1995, n. **AIPA/CR/10.**

Limiti di somma oltre i quali è obbligatoria la richiesta di parere all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Ai dirigenti responsabili dei sistemi informativi delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per la funzione pubblica

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alla Ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Come è noto, l'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, stabilisce l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto, di richiedere il parere di congruità tecnico-economica di questa autorità sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati.

Al proposito, questa autorità, con proprie circolari n. 14/AIPA del 2 aprile 1993, CR/4/AIPA del 24 marzo 1994 e CR/6/AIPA del 5 settembre 1994 — alle quali si rinvia per quanto necessario — ha diramato istruzioni e chiarimenti per l'applicazione della nuova normativa, con particolare riguardo alle modalità di formulazione e di inoltro delle richieste di parere ex art. 8 citato.

La normativa sopra richiamata ha subito ora una profonda modifica per effetto degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, che hanno, rispettivamente, modificato l'art. 17, primo comma, e l'art. 8 del ripetuto decreto legislativo n. 39 del 1993, nel senso che:

a) la procedura semplificata, già prevista dal citato art. 17, comma 1, per i progetti da avviare negli anni 1993 e 1994, è stata estesa anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996;

b) il parere di congruità tecnico-economica sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati, già previsto dall'art. 8 citato senza la prefissazione di alcun limite di somma, è ora stabilito obbligatoriamente, a regime, «qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risultanti da successive disposizioni».

Nel nuovo testo dell'art. 8, è stata altresì modificata anche la procedura per la richiesta di parere al Consiglio di Stato, che è ora prevista come obbligatoria — ovviamente per le sole amministrazioni dello Stato già astrette dal vincolo in questione in base alla legge di contabilità generale dello Stato — per i contratti (in materia informatica) che superino i limiti come sopra individuati.

Ciò premesso, occorre precisare che l'ultima disposizione che ha rivalutato i suddetti limiti di somma è contenuta nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, recante, come è noto, nuove norme per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la cui efficacia, peraltro, è stata più volte differita da una serie di decreti-legge.

Da ultimo, il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, all'art. 2, aveva differito al 1° novembre 1995 l'entrata in vigore del citato art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1995, n. 253, è stata infine pubblicata la legge 27 ottobre 1995, n. 436, di conversione di tale decreto-legge.

A seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, a decorrere dal 1° novembre 1995, i nuovi limiti di valore lordo oltre i quali deve essere richiesto il parere dell'autorità sono, pertanto, i seguenti:

procedura negoziata (trattativa privata): 300 milioni;

procedura ristretta (licitazione o appalto concorso): 600 milioni;

procedura aperta (asta pubblica): 1.200 milioni.

In via conclusiva, mentre si confermano le istruzioni contenute nelle precedenti circolari, in particolare in quella CR/6/AIPA del 5 settembre 1994, si precisa che, per quanto riguarda le richieste già pervenute a questa autorità e per le quali, alla data del 1° novembre 1995, non sia ancora intervenuto il relativo parere, le stesse saranno restituite alle amministrazioni richiedenti, in conformità ai principi che regolano gli effetti della sopravvenienza delle norme sui procedimenti in corso, allorchè non risultino superati i suddetti importi.

Il presidente: REY

95A7136

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni dispositivi di sicurezza air bag

Con decreto ministeriale n. 559/C.11488.XV.J(607) del 26 ottobre 1995 i dispositivi di sicurezza air bag marca Morton, lato passeggero denominati:

UT 11873 - 01;
UT 11873 - 02,
UT 11873 - 03,

che la ditta Honda automobili Italia S.p.a. intende importare della società Morton International - Ogden (U.S.A.), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzioine del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria

Quanto il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifici pirotecnici di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Si prescrive, inoltre, che la società provveda a riportare nel libretto uso e manutenzione del veicolo le istruzioni concernenti la sicurezza, le procedure di distruzione del manufatto e di demolizione della vettura.

95A7052

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.11487.XV.J(594) datato 11 ottobre 1995 ai manufatti esplosivi, qui di seguito descritti, che la società BDP Difesa e spazio fabbrica nel proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma) e già riconosciuti nella 1ª categoria - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vengono assegnati i seguenti nuovi numeri ONU:

Motore Booster del missile Aster 0281 - 1.2C.;
Motore Sustainer del missile Aster 0416 - 1.2C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13592.XV.J(838) del 26 ottobre 1995 il manufatto esplosivo denominato: Generatore di gas 0004 7929-i per dispositivi di sicurezza «air bag» lato passeggero (12 pillole) che la società TWR air bag System intende importare dalla società TRW Vehicle Safety System - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A7051

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C 15847.XV.J(740) del 26 ottobre 1995 l'artificio pirotecnico denominato: Magic Seven che la società Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c. intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559/C 13018.XV.J(823) del 26 ottobre 1995 l'artificio pirotecnico denominato: d.o. Shooting Star (d.f. Star Shooting), che la ditta Sala Fireworks S.r.l intende importare dalla ditta Jiangxi Native Produce Imp. & Exp. Corp Guangzhou Fireworks

Company (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13019.XV.J(815) del 26 ottobre 1995 l'artificio pirotecnico denominato: Kometenung Mit 8 Silberkometen (d.f. Candela romana gigante 8 comete), che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Beijing Native Produce Imp. & Exp. Corp. (Cina), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A7053

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 novembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1595,79
ECU	2062,24
Marco tedesco	1112,05
Franco francese	323,79
Lira sterlina	2473,95
Fiorino olandese	992,96
Franco belga	54,108
Peseta spagnola	13,067
Corona danese	287,40
Lira irlandese	2552,63
Dracma greca	6,791
Escudo portoghese	10,660
Dollaro canadese	1177,44
Yen giapponese	15,787
Franco svizzero	1380,56
Scellino austriaco	158,05
Corona norvegese	252,64
Corona svedese	244,27
Marco finlandese	374,16
Dollaro australiano	1195,57

95A7195

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferimento alla società Cementi Victoria S.p.a., in Trino Vercellese, della concessione mineraria per marna da cemento e minerali associati denominata «Zenevreto».

Con decreto distrettuale 16 maggio 1995 la concessione mineraria per marna da cemento e minerali associati, denominata «Zenevreto», nel comune di Grazzano Badoglio (Asti), è stata conferita per la durata di anni 10 a decorrere dal 16 maggio 1995 alla società Cementi Victoria S.p.a., con sede legale ed amministrativa in Trino Vercellese (Vercelli), via Monte Santo n. 17.

95A7111

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un componente del comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., in San Marco Argentano, in liquidazione coatta amministrativa.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 9 novembre 1995, ha nominato il dott. Francesco Bonifacio componente del comitato di sorveglianza, in sostituzione del dott. Pietro Mastrapasqua, della Banca agricola Nord Calabria, S.p.a., con sede in San Marco Argentano (Cosenza), in liquidazione coatta amministrativa.

95A7113

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di San Giorgio La Molara, in San Giorgio La Molara.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 9 novembre 1995, ha nominato il prof. avv. Umberto Morera commissario liquidatore ed i signori Giuseppe Angelini, dott. proc. Marco Cardia e dott. Gianni Mennuni componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di San Giorgio La Molara, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 9 novembre 1995.

95A7114

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 novembre 1995 è pagabile presso le banche sottoindicate, la sesta cedola d'interesse relativa al trimestre 17 agosto 1995/16 novembre 1995 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 miliardi, nella misura del 2,70%:

Banca nazionale delle comunicazioni/San Paolo S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

Il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la settima cedola, pagabile il 17 febbraio 1996, resta fissato nella misura del 2,75%.

95A7112

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Ferruzzi finanziaria S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/95010046 del 28 novembre 1995).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si rende necessario modificare la soglia relativa alla società Ferruzzi finanziaria S.p.a. per la quale si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Ferruzzi Finanziaria S.p.a. (*)	9,95% Mediobanca S.p.a.	zero Serafino Ferruzzi S.r.l.

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*)

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A7184

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 27 giugno 1995, n. 315, concernente: «Progetti ammessi agli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1995).

È annullata la pubblicazione della deliberazione n. 315 del 27 giugno 1995 citata in epigrafe, effettuata alle pagine 9, 10, 11 e 12 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1995, pubblicazione avvenuta per mero errore materiale verificatosi in sede di trasmissione dell'atto da parte del Ministero competente.

95A7117

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Senato della Repubblica 22 novembre 1995 concernente: «Proroga del termine di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione 4 ottobre 1994 recante: "Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie"». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1995).

Nell'art. 1, comma 1, della deliberazione citata in epigrafe, pubblicata alla pag. 31 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... è prorogata fino al marzo 1996.», si legga: «... è prorogata fino al *31* marzo 1996.».

95A7186

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 7 9 0 9 5 *

L. 1.300